# ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

# VERBALE N. 25 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 10 NOVEMBRE 2022

L'anno duemila**ventidue** il giorno **dieci** del mese di **novembre**, alle ore 15,00, in Trapani, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Vito Galluffo – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida – **Tesoriere**, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Pugliese Carlo.

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Giliberti Pasquale e Avv. Vulpitta Giulio.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1. Pareri di congruità compensi professionali;
- 2. Patrocinio a spese dello Stato in materia civile;
- 3. Domande di permanenza elenco nazionale difensori d'ufficio;
- 4. Domande di iscrizione elenco patrocinio a spese dello Stato;
- 5. Iscrizione Albo Avvocati;
- 6. Cancellazione Albo Avvocati;
- 7. Albo Avvocati U.P.P.;
- 8. Sospensione dall'esercizio della professione forense;
- 9. Iscrizione Registro Praticanti Avvocati anticipata ex art. 41 comma 6 lett. d) della legge 247/2012;
- 10. Cancellazione Registro Praticanti Avvocati;
- 11. Iscrizione Elenco Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo;
- 12. Compiuta pratica;
- 13. Pratica forense:
- 14. Ricorsi al Consiglio Nazionale Forense avverso sanzioni disciplinari;
- 15. Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo;
- 16. Esposti e/o segnalazioni;
- 17. Tribunale di Trapani;
- 18. Formazione professionale continua;
- 19. Consiglio Nazionale Forense;

- 20. Unione Ordini Forensi della Sicilia;
- 21. Proposte di convenzione;
- 22. Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- 23. Variazioni bilancio preventivo 2022;
- 24. Iscritti morosi contributo 2022;
- 25. Richieste rimborsi.

Il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

\*\*\*\*\*\*

Prima di procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente Avv. Vito Galluffo accoglie nell'aula consiliare l'Avv. Lauricella Nicoletta del Foro di Palermo, risultata vincitrice ex aequo con la dott.ssa Barraco Valentina del premio intitolato alla memoria dell'Avv. Salvatore Bologna.

Il Presidente, anche a nome della Commissione Esaminatrice del concorso, si complimenta con la giovane collega per il brillante risultato ottenuto e procede alla consegna della borsa di studio, augurandole una carriera professionale ricca di successi.

L'Avv. Lauricella, rammaricandosi di non avere potuto partecipare alla cerimonia ufficiale tenutasi lo scorso 28 ottobre 2022, ringrazia il Presidente e tutti Consiglieri presenti.

Alle ore 15,12, il Presidente dà atto che l'adunanza del Consiglio proseguirà per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno inviato unitamente all'avviso di convocazione della seduta.

\*\*\*\*\*\*

- § Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (Pareri di congruità sui compensi professionali) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibere avanzate dai Consiglieri delegati in relazione alle istanze di liquidazione di compensi professionali presentate dagli iscritti.
- **A)** Con riferimento all'istanza N. 1400/2022 di prot. del 22/04/2022 F13 C N. 3/2022 presentata dall'Avv. ========== per la liquidazione dei compensi professionali per le prestazioni svolte in favore del proprio cliente ==========, il Consigliere Segretario riferisce che il Responsabile del procedimento, Avv. Vincenzo Perniciaro, all'esito dell'istruttoria espletata, risultata particolarmente complessa tenuto conto anche delle numerose controversie giudiziarie ed extra giudiziarie oggetto di valutazione, ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento integrale dell'istanza.

L'Avv. ========, ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi, non ha formulato alcuna eccezione.

Il Consiglio, sentito il Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'Avv. ========== (Prot. N. 1400/2022 del 22/04/2022 – F13 C N. 3/2022) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di istanza per la liquidazione dei compensi professionali nei confronti del proprio cliente ========, per le prestazioni di assistenza giudiziale e stragiudiziale indicate nella predetta istanza.

**Ritenuto** che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della <u>legge n. 241 del 1990</u> e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sono stati formulati motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta di compensi avanzata dall'iscritto;

**Dato atto** che l'Avv. =========, avuta notizia della proposta di liquidazione, non ha formulato alcuna eccezione;

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura, alle difficoltà e ai valori degli affari, alla quantità e qualità delle attività compiute, al numero e alla complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate e ai risultati conseguiti, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € ========, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018:

Vista la proposta di liquidazione del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Vincenzo Perniciaro; ad unanimità,

#### DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ======== del compenso complessivo di € ========, modificando l'originario richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

\*\*\*\*\*

B) Con riferimento all'istanza N. 2472/2022 di Prot. del 05/08/2022 – F13 C N. 11/2022 presentata dall'Avv. ========= ai fini della liquidazione dei compensi per le prestazioni svolte in favore della ========, il Consigliere Segretario riferisce che il Responsabile del procedimento, Avv. Michele Guitta, all'esito dell'attività istruttoria espletata, ha comunicato, in data 27.10.2022, i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, così come formulata dall'iscritto, rideterminando il totale dei compensi in € =========, oltre CPA ed iva, rispetto all'originaria domanda di € ========, oltre CPA ed iva.

L'Avv. ========, ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi, non ha fornito alcun riscontro.

Il Consiglio, sentito il Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'Avv. ========== (Prot. N. 2472/2022 del 05/08/2022 – F13 C N. 11/2022) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di istanza per la liquidazione dei compensi professionali nei confronti del proprio cliente =========, per le prestazioni di assistenza stragiudiziale e per la procedura di mediazione obbligatoria nella controversia avente ad oggetto risarcimento danni derivanti da responsabilità medica nei confronti ===========.

**Ritenuto** che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sono stati formulati motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta di compensi avanzata dall'iscritto;

Ritenuto in particolare che, essendo stata promossa un'unica mediazione contro più parti, si ritiene che il compenso previsto debba essere liquidato con riferimento ad un'unica indennità base, come indicata dall'istante in € =========, con relativa decurtazione per materia obbligatoria, ed ancora, non rinvenendosi documentazione a supporto del chiesto compenso per la "proposta formulata", non può riconoscersi il relativo aumento del 20 %;

**Dato atto** che l'Avv. =========, avuta notizia della proposta di liquidazione, non ha fornito alcun riscontro;

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura, alla difficoltà e al valore dell'affare, alla quantità e qualità delle attività compiute, al numero e alla complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate e ai risultati conseguiti, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € ========, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018;

Vista la proposta di liquidazione del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Michele Guitta; ad unanimità,

## DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ======== del compenso complessivo di € ========, modificando l'originario richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

\*\*\*\*\*\*

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della <u>legge n. 241 del 1990</u> e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =======, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

Visto il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Pugliese Carlo, ad unanimità,

## DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ======== del compenso complessivo di € ========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

\*\*\*\*\*

d) Con riferimento all'istanza N. 2560/2022 di Prot. del 06/09/2022 – F13 P N. 19/2022 presentata dall'Avv. ========= per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte in favore della ========, il Consigliere Segretario comunica che il Responsabile del procedimento, Avv. Pugliese Carlo, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Avv. ========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

**Ritenuto** che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

**Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della <u>legge n. 241 del 1990</u> e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Visto il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Pugliese Carlo,

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =========, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014; ad unanimità,

### DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ========= del compenso complessivo di € =========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione degli acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della <u>legge n. 241 del 1990</u> e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Visto il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Vulpitta Giulio,

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =========, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014; ad unanimità,

### DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ======== del compenso complessivo di € =========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'Avv. ========== (Prot. N. 2741/2022 del 23/09/2022 – F13 P N. 23/2022) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità

per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte in qualità del difensore d'ufficio della ========, nel procedimento penale n. ======= R.G.

Trib. celebrato innanzi il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, definito con sentenza n. ========.

**Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della <u>legge n. 241 del 1990</u> e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Visto il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Pugliese Carlo,

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =========, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014; ad unanimità,

### DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ========= del compenso complessivo di € ========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

\*\*\*\*\*

g) Con riferimento all'istanza N. 2826/2022 di Prot. del 04/10/2022 – F13 P N. 24/2022 presentata dall'Avv. ========== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte in qualità di difensore d'ufficio del Sig. =========, il Consigliere Segretario comunica che il Responsabile del procedimento, Avv. Vulpitta Giulio, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Avv. ========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

**Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della <u>legge n. 241 del 1990</u> e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Visto il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Vulpitta Giulio,

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =========, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014; ad unanimità,

# DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ======== del compenso complessivo di € ========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

\*\*\*\*\*

rimborso delle spese legali a norma dell'art. 1 comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, essendo stato assolto con sentenza passata in giudicato con la formula "perché il fatto non sussiste" nel procedimento penale che lo ha visto coinvolto.

Il Responsabile del procedimento, Avv. Giacoma Castiglione, all'esito dell'istruttoria espletata, propone di esprimere parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dell'Avv. =========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

**Ritenuto** che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

**Dato atto** che il Sig. =========, con dichiarazione del 28.10.2022, ha esonerato l'Ordine dall'espletamento delle formalità previste dagli artt. 7 e segg. della <u>legge n. 241 del 1990</u> e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, ai gradi delle autorità adite, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =========, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

**Visto** il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Castiglione Giacoma, ad unanimità,

### DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ======== del compenso complessivo di € ========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali pari ad Euro ========= (nella misura del 15 % sul compenso totale di € =========), delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

\*\*\*\*\*\*

§ In relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (Patrocinio a spese dello Stato in materia civile), il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. nº 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. nº 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza delle pretese che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), all'unanimità, delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 540/2022 G.P.; N. 599/2022 G.P.; N. 741/2022 G.P.; N. 742/2022 G.P.; N. 743/2022 G.P.; N. 744/2022 G.P.; N. 745/2022 G.P. ; N. 746/2022 G.P. ; N.747/2022 G.P.; N.748/2022 G.P.; N. 749/2022 G.P.; N. 750/2022 G.P.; N.751/2022 G.P.; N.753/2022 G.P.; N.754/2022 G.P.; N. 755/2022 G.P.; N. 756/2022 G.P.; N. 757/2022 G.P.;

N.758/2022 G.P.; N.759/2022 G.P.; N.760/2022 G.P.; N. 761/2022 G.P.; N.762/2022 G.P.; N. 763/2022 G.P.; N. 764/2022 G.P.; N.765/2022 G.P.; N.766/2022 G.P.; N. 767/2022 G.P.; N. 767/2022 G.P.; N. 768/2022 G.P.; N. 769/2022 G.P.; N. 770/2022 G.P.; N. 771/2022 G.P.; N. 772/2022 G.P.; N. 782/2022 G.P.; N. 789/2022 G.P.; N. 790/2022 G.P.; N. 799/2022 G.P.; N. 815/2022 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

\*\*\*\*\*

§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (Domande di permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le domande per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio presentate, a norma dell'art. 6 del regolamento del C.N.F. del 12 luglio 2019 (modificato il 20 marzo 2020) per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio, dagli avvocati di seguito indicati tramite l'apposita piattaforma informatica gestionale dedicata:

Avv. Grassa Domenico, nato a Palermo il 20/06/1983;

Avv. Messina Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il 23/07/1982;

Avv. Buttitta Vincenza Marcella, nata a Palermo il 12/02/1990;

Avv. Miceli Andrea, nato ad Erice (TP) il 09/12/1976;

Avv. Milazzo Valentina, nata a Marsala (TP) il 20/05/1982;

Avv. **Guitta Michele**, nato ad Erice (TP) il 13/06/1977;

Avv. Vulpitta Giulio, nato ad Erice (TP) il 24/12/1971;

Avv. Brignone Patrizia, nata ad Erice (TP) il 12/05/1982;

Avv. Basilicò Fabrizio, nato ad Erice (TP) il 26/05/1990;

Avv. Marceca Davide Ignazio, nato ad Erice (TP) il 30/04/1990;

Avv. Fallucca Pia Cristina, nata a Trapani il 16/10/1966;

Avv. Fundarò Alessandro, nato a Palermo il 18/11/1990;

Avv. Rao Vito Riccardo, nato ad Erice (TP) il 05/11/1972;

Avv. Spanò Alberto, nato ad Erice (TP) il 06/07/1966;

Avv. Antoci Fabrizio, nato a Erice (TP) il 05/10/1970;

Avv. Barbiera Anna Maria, nata a Trapani il 03/04/1968.

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti a norma del D.P.R. 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 *quater* disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019;

=======; ad unanimità dei presenti,

previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Michele Guitta;

#### **ESPRIME**

parere favorevole per la permanenza dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio degli avvocati:

Avv. Grassa Domenico, nato a Palermo il 20/06/1983;

Avv. Messina Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il 23/07/1982;

Avv. Buttitta Vincenza Marcella, nata a Palermo il 12/02/1990;

Avv. Miceli Andrea, nato ad Erice (TP) il 09/12/1976;

Avv. Milazzo Valentina, nata a Marsala (TP) il 20/05/1982;

Avv. Guitta Michele, nato ad Erice (TP) il 13/06/1977;

Avv. Vulpitta Giulio, nato ad Erice (TP) il 24/12/1971;

Avv. Brignone Patrizia, nata ad Erice (TP) il 12/05/1982;

Avv. Basilicò Fabrizio, nato ad Erice (TP) il 26/05/1990;

Avv. Marceca Davide Ignazio, nato ad Erice (TP) il 30/04/1990;

Avv. Fallucca Pia Cristina, nata a Trapani il 16/10/1966;

Avv. Fundarò Alessandro, nato a Palermo il 18/11/1990;

Avv. Rao Vito Riccardo, nato ad Erice (TP) il 05/11/1972;

Avv. Spanò Alberto, nato ad Erice (TP) il 06/07/1966;

Avv. Antoci Fabrizio, nato a Erice (TP) il 05/10/1970;

Avv. Barbiera Anna Maria, nata a Trapani il 03/04/1968.

Dà mandato alla Segreteria per gli adempimenti consequenziali.

\*\*\*\*\*\*

§ In relazione al quarto punto dell'ordine del giorno (Iscrizione nell'Elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 26/10/2022 dell'Avv. Lombardo Antonio, nato ad Alcamo (TP) il 14/07/1982, iscritto al n. 938 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 17/01/2017, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U.

approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Letta l'istanza dell'Avv. Lombardo Antonio; Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

#### delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Lombardo Antonio**, nato ad Alcamo (TP) il 14/07/1982, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

\*\*\*\*\*

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (Iscrizione Albo Avvocati), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott. Esposito Elio, nato ad Erice (TP) il 25/01/1996;

Dott. Reina Paolo, nato ad Erice (TP) il 19/05/1994;

Dott. Randes Davide, nato ad Alcamo (TP) il 07/10/1991;

volte ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Lette le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

# ========

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione all'Albo;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ad unanimità,

# **DELIBERA**

di iscrivere nell'Albo degli Avvocati i signori:

Dott. Esposito Elio, nato ad Erice (TP) il 25/01/1996;

Dott. Reina Paolo, nato ad Erice (TP) il 19/05/1994;

Dott. Randes Davide, nato ad Alcamo (TP) il 07/10/1991;

subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte dei richiedenti medesimi – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

Avverte, inoltre, che:

- l'iscrizione all'Albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Art. 21 comma 8 e comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247);

- l'avvocato ha il dovere di adempiere all'obbligo della formazione e dell'aggiornamento professionale (Art. 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247);

 l'avvocato ha l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (Art. 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247).
 Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*\*

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (Cancellazione Albo Avvocati), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 02/11/2022 dall'Avv. Altese Vincenzo, nato a Trapani il 05/07/1963, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

=========

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

# DELIBERA

la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. Altese Vincenzo, nato a Trapani il 05/07/1963.

Avverte l'Avv. Altese Vincenzo che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2023 per l'anno 2022, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

§ Sempre in relazione al sesto punto all'ordine del giorno (Cancellazione Albo Avvocati), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 07/11/2022 dall'Avv. Messina Paola, nata a Partinico (PA) il 22/10/1980, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

========

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

# **DELIBERA**

la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. **Messina Paola**, nata a Partinico (PA) il 22/10/1980.

Avverte l'Avv. Messina Paola che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir

meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2023 per l'anno 2022, nonché

del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

§ Sempre in relazione al sesto punto all'ordine del giorno (Cancellazione Albo Avvocati), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 07/11/2022 dall'Avv. Marrocco Daniela, nata ad Erice (TP) il 24/02/1975, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

========

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

### **DELIBERA**

la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. **Marrocco Daniela**, nata ad Erice (TP) il 24/02/1975. Avverte l'Avv. Marrocco Daniela che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2023 per l'anno 2022, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

Dalla relata di notifica allegata all'atto, tuttavia, risulta che la notificazione della delibera di cancellazione si era perfezionata nei confronti del destinatario Avv. ========= già il giorno 01.07.2022; ne consegue che è possibile attestare l'esecutività del provvedimento di cancellazione a seguito del decorso del termine per la proposizione del ricorso previsto dall'art. 17 comma 14 della Legge n. 247/2012.

# Il Consiglio:

Alla luce di quanto sopra,

ritenuto che la notifica della delibera consiliare del 10.05.2022 di cancellazione d'ufficio dall'Albo professionale dell'Avv. =========, si è perfezionata il giorno 01.07.2022;

ritenuto che avverso la suddetta delibera di cancellazione l'interessato non ha proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense, previsto dall'art. 17 comma 14 della Legge n. 247/2012 e che, in ogni caso, ne risulta perento il termine di sessanta giorni per la proposizione;

### ad unanimità

Manda al Consigliere Segretario di comunicare immediatamente al CNF e a tutti i Consigli degli Ordini territoriali la cancellazione.

\*\*\*\*\*

§ In relazione al settimo punto dell'ordine del giorno (Tenuta Albo Avvocati), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la nota pervenuta in data 07/11/2022, con la quale l'Avv. ========, ha comunicato di essere risultato vincitore del concorso pubblico per il personale a supporto dell'Ufficio per il Processo – Concorso RIPAM per 5410 unità - profilo non dirigenziale a tempo determinato e che la sua immissione in servizio è prevista a partire dal prossimo 21 novembre 2022 presso il Tribunale di Palermo. Al tempo stesso, prima dell'immissione in servizio, tenuto conto che l'assunzione configura una ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, l'Avv. ======== si è riservato di depositare istanza di sospensione dall'esercizio della professione ovvero richiesta di cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

## Premesso che:

- Il concorso pubblico previsto dal PNRR, relativo all'assunzione di 5410 unità di personale tecnico amministrativo, costituisce la naturale prosecuzione dell'attività di reclutamento già avviata dal Ministero della Giustizia nell'ambito del citato PNRR con l'immissione in servizio degli addetti all'ufficio per il processo, trattandosi, infatti, di una procedura straordinaria e semplificata prevista dal decreto-legge n. 80 del 2021 e dal decreto del Ministro della giustizia del 26 giugno 2021, che prevede l'assunzione di complessive 5410 unità di personale, con contratto a tempo determinato della durata di tre anni, che daranno un contributo diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari, accanto al supporto già offerto dagli addetti all'ufficio per il processo.

L'incompatibilità dell'avvocato, vincitore del concorso pubblico RIPAM per 5410 unità e assunto con la qualifica di impiegato amministrativo a supporto dell'Ufficio per il Processo, è stata una questione già dibattuta da questo Consiglio, che è giunto alla determinazione di applicare anche agli avvocati reclutati a supporto dell'Ufficio per il Processo – Concorso RIPAM per 5410, per le evidenti analogie, la normativa riguardante gli avvocati reclutati per l'U.P.P., provvedendo quindi alla sospensione dall'esercizio della professione forense per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica, in conformità a quanto disposto dall'art. 33, comma 2, lett. a) del D.L. 17/22, secondo cui l'assunzione come addetto all'Ufficio per il Processo "configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale".

Vista la comunicazione dell'Avv. ======= ed esaminato il suo fascicolo personale;

Ritenuto che, indipendentemente dalla volontà dell'interessato, il quale si è riservato ogni decisione in ordine alla sospensione dall'esercizio della professione forense o alla cancellazione dall'Albo degli Avvocati, il Consiglio dell'Ordine, riscontrata la causa di incompatibilità nei confronti di un proprio iscritto, ha il dovere di assumere le decisioni conseguenti in conformità a quanto disposto dall'art. 33, comma 2, lett. a) del D.L. 17/22,

in analogia a quanto già deliberato dal Consiglio dell'Ordine, nelle sedute del 7 aprile 2022 e del 20 ottobre 2022, con riferimento agli avvocati addetti all'U.P.P. o destinati a supporto dell'Ufficio per il Processo – Concorso RIPAM per 5410;

ad unanimità,

## delibera

la sospensione - a far data dal 21 novembre 2022- dall'esercizio della professione forense dell'Avv. ======= dell'Albo degli Avvocati dal 30.01.2020.

La sospensione, ai sensi della legge sopra richiamata, avrà durata corrispondente a quella del rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica e verrà revocata solo a seguito di espressa comunicazione da parte dell'interessato di cessazione del rapporto con la P.A.

Sotto il profilo ordinistico, nel periodo di sospensione dall'esercizio professionale, seguita a rimanere operante l'obbligo della copertura assicurativa, sia perché l'art. 12 Legge n. 247/2012, che sancisce l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall'esercizio

dell'attività professionale, non contempla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi potrebbe anche emergere, seppur risalente nell'origine ad epoca anteriore, durante il periodo di sospensione (cfr. parere C.N.F. 25 ottobre 2017, n. 78).

Inoltre, l'avvocato sospeso è tenuto al pagamento del contributo annuale di iscrizione (parere C.N.F. 22 febbraio 2017, n. 12) e all'adempimento degli obblighi formativi (cfr. parere C.N.F. 20 ottobre 2019, n. 43 e parere C.N.F. 9 aprile 2014, n. 24)

Per quanto concerne gli aspetti di natura previdenziale, si rimanda al decreto 2 settembre 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.256 del 02-11-2022.

Manda alla segreteria per gli adempimenti consequenziali.

\*\*\*\*\*\*

§ In relazione all'ottavo punto dell'ordine del giorno (Sospensione dall'esercizio della professione forense ex art.11, comma 2 bis del D.L. 80/2021), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 07/11/2022 dall'Avv. ==========, volta ad ottenere la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 del D.L. 17/22, che ha introdotto il comma 2 bis all'art.11 del D.L. 80/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 113/2021.

Riferisce che l'Avv. =========, con nota del 20/10/2022, aveva già comunicato di essere risultato vincitore del concorso pubblico per il personale a supporto dell'Ufficio per il Processo – Concorso RIPAM per 5410 unità - profilo non dirigenziale a tempo determinato, che in data 19.10.2022 aveva sottoscritto il relativo contratto e che la sua immissione in servizio era prevista a partire dal 21 novembre 2022.

### Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'incompatibilità dell'avvocato, vincitore del concorso pubblico RIPAM per 5410 unità e assunto con la qualifica di impiegato amministrativo a supporto dell'Ufficio per il Processo, è desumibile, per le evidenti analogie, dalla normativa riguardante gli avvocati reclutati per l'U.P.P., per i quali è prevista la sospensione dall'esercizio della professione forense per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica,

in conformità a quanto disposto dall'art. 33, comma 2, lett. a) del D.L. 17/22, secondo cui l'assunzione come addetto all'Ufficio per il Processo "configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale",

richiamate le delibere del Consiglio dell'Ordine, adottate nelle sedute del 7 aprile 2022 e del 20 ottobre 2022,

ad unanimità,

#### delibera

La sospensione, ai sensi della legge sopra richiamata, avrà durata corrispondente a quella del rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica e verrà revocata solo a seguito di espressa comunicazione da parte dell'interessato di cessazione del rapporto con la P.A.

Sotto il profilo ordinistico, nel periodo di sospensione dall'esercizio professionale, seguita a rimanere operante l'obbligo della copertura assicurativa, sia perché l'art. 12 Legge n. 247/2012, che sancisce l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, non contempla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi potrebbe anche emergere, seppur risalente nell'origine ad epoca anteriore, durante il periodo di sospensione (cfr. parere C.N.F. 25 ottobre 2017, n. 78).

Inoltre, l'avvocato sospeso è tenuto al pagamento del contributo annuale di iscrizione (parere C.N.F. 22 febbraio 2017, n. 12) e all'adempimento degli obblighi formativi (cfr. parere C.N.F. 20 ottobre 2019, n. 43 e parere C.N.F. 9 aprile 2014, n. 24)

Per quanto concerne gli aspetti di natura previdenziale, si rimanda al decreto 2 settembre 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.256 del 02-11-2022. Manda alla segreteria per gli adempimenti consequenziali.

\*\*\*\*\*

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati per l'anticipazione di un semestre di tirocinio forense in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 21.10.2022 dalla studentessa universitaria Sig.ra Siino Giusi,

======== omissis ========

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

#### **DELIBERA**

l'iscrizione anticipata della Sig.ra **Siino Giusi**, nata a Palermo il 06/06/1981, nel Registro dei Praticanti Avvocati, a norma dell'art. 41, comma 6 lett. d) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Avverte, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4 comma 12° della convenzione, il periodo di tirocinio svolto durante gli studi universitari rimane privo di effetti se lo studente praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provvede, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al nono punto posto all'O.d.G. (Iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati per l'anticipazione di un semestre di tirocinio forense in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 03.11.2022 dalla studentessa universitaria Sig.ra Mercadante Denise, ======== omissis========

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

#### **DELIBERA**

l'iscrizione anticipata della Sig.ra **Mercadante Denise**, nata a Partinico (PA) il 12/09/1997, nel Registro dei Praticanti Avvocati, a norma dell'art. 41, comma 6 lett. d) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247. Avverte, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4 comma 12° della convenzione, il periodo di tirocinio svolto durante gli studi universitari rimane privo di effetti se lo studente praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provvede, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*\*\*

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (Cancellazione Registro Praticanti Avvocati), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 20.10.2022 dal Dott. De Filippi Salvatore, nato ad Erice (TP) il 10/02/1995, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

========

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

#### DELIBERA

la cancellazione del Dott. **De Filippi Salvatore**, nato ad Erice (TP) il 10/02/1995, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*\*

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (Cancellazione Registro Praticanti Avvocati), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 20.10.2022 dal Dott. Grammatico Daniele, nato ad Erice (TP) il 05/08/1991, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

========

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

# **DELIBERA**

la cancellazione del Dott. **Grammatico Daniele**, nato ad Erice (TP) il 05/08/1991, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*\*

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (Cancellazione Registro Praticanti Avvocati), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 24.10.2022 dal Dott. Mione Mauro Gaspare, nato ad Erice (TP) il 03/11/1990, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

========

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

### **DELIBERA**

la cancellazione del Dott. **Mione Mauro Gaspare**, nato ad Erice (TP) il 03/11/1990, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*\*

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (Cancellazione Registro Praticanti Avvocati), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 25.10.2022 dalla Dott.ssa Macaluso Rosalba, nata ad Alcamo (TP) il 18/04/1979, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 25/10/2022.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

========

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

# **DELIBERA**

la cancellazione della Dott.ssa **Macaluso Rosalba**, nata ad Alcamo (TP) il 18/04/1979, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 25/10/2022. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*\*

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (Cancellazione Registro Praticanti Avvocati), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 04.11.2022 dal Dott. Siro Brigiano Federico, nato ad Erice (TP) il 22/11/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

========

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

**DELIBERA** 

la cancellazione del Dott. **Siro Brigiano Federico**, nato ad Erice (TP) il 22/11/1992, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*\*

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (Cancellazione Registro Praticanti Avvocati), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 07.11.2022 dalla Dott.ssa Milana Irene, nata ad Erice (TP) il 23/10/1994, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

========

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

#### **DELIBERA**

la cancellazione della Dott.ssa **Milana Irene**, nata ad Erice (TP) il 23/10/1994, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (Iscrizione nell'elenco praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo ex art. 41, comma 12° della legge professionale n. 247/2012), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 03/11/2022 della Dott.ssa Lombardo Marina, nata ad Alcamo (TP) il 18/01/1997, iscritta al N. 2974 del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'art. 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Presa conoscenza dell'istanza di cui sopra;

**Ritenuto** che la richiedente è iscritta, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **21/10/2021**;

Visto il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);

**Ritenuto** che è già decorso il periodo richiesto dalla legge 247/2012, affinché la richiedente possa essere ammessa ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo semestre di pratica;

Vista la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale;

Ad unanimità ed in applicazione dell'art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70,

## **DELIBERA**

di ammettere la praticante avvocato Dott.ssa Lombardo Marina, nata ad Alcamo (TP) il 18/01/1997, ad esercitare l'attività professionale - sino al 21 ottobre 2027 - in sostituzione dell'Avv. Abate Vincenzo, presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247- da prestarsi avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta.

Per gli effetti di cui sopra dispone l'iscrizione della Dott.ssa **Lombardo Marina**, nata ad Alcamo (TP) il 18/01/1997, nell'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge. Dispone che il presente provvedimento venga comunicato alla richiedente a mezzo posta elettronica certificata nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. **Abate Vincenzo**.

\*\*\*\*\*\*

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (Iscrizione nell'elenco praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo ex art. 41, comma 12° della legge professionale n. 247/2012), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 04/11/2022 del Dott. Lipari Antonino, nato ad Alcamo (TP) il 16/08/1996, iscritto al N. 2982 del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'art. 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Presa conoscenza dell'istanza di cui sopra;

**Ritenuto** che il richiedente è iscritto, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **24/03/2022**;

**Visto** il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);

**Ritenuto** che è già decorso il periodo richiesto dalla legge 247/2012, affinché il richiedente possa essere ammesso ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo semestre di pratica;

Vista la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale;

Ad unanimità ed in applicazione dell'art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70,

# **DELIBERA**

di ammettere il praticante avvocato Dott. Lipari Antonino, nato ad Alcamo (TP) il 16/08/1996 - ad esercitare l'attività professionale - sino al 10 novembre 2027 - in sostituzione dell'Avv. Gervasi Nicolò, presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore..

Per gli effetti di cui sopra dispone l'iscrizione del Dott. Lipari Antonino, nato ad Alcamo (TP) il 16/08/1996, nell'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge. Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al richiedente a mezzo posta elettronica certificata nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Gervasi Nicolò.

\*\*\*\*\*

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (Iscrizione nell'elenco praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo ex art. 41, comma 12° della legge professionale n. 247/2012), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 08/11/2022 della Dott.ssa Piacentino Caterina, nata a Palermo il 13/11/1997, iscritta al N. 2986 del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'art. 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Presa conoscenza dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente è iscritta, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 28/04/2022;

Visto il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);

**Ritenuto** che è già decorso il periodo richiesto dalla legge 247/2012, affinché la richiedente possa essere ammessa ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo semestre di pratica;

**Vista** la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale; Ad unanimità ed in applicazione dell'art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70,

## **DELIBERA**

di ammettere la praticante avvocato Dott.ssa **Piacentino Caterina**, nata a Palermo il 13/11/1997, ad esercitare l'attività professionale - <u>sino al 10 novembre 2027</u> - in sostituzione dell'Avv. **Galluffo Salvatore**, presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in **ambito civile** di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in **ambito penale** nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247- da prestarsi avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta.

Per gli effetti di cui sopra dispone l'iscrizione della Dott.ssa **Piacentino Caterina**, nata a Palermo il 13/11/1997, nell'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge. Dispone che il presente provvedimento venga comunicato alla richiedente a mezzo posta elettronica certificata nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. **Galluffo Salvatore**.

\*\*\*\*\*

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (Compiuta Pratica), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott.ssa **Alagna Sara**, nata ad Erice (TP) il 13/07/1996, iscritta al N. 2948 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 08/04/2021;

Dott. **Sugamele Giuseppe Cesare**, nato ad Erice (TP) il 02/02/1993, iscritto al N. 2946 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 25/03/2021;

Dott. **Adragna Salvatore**, nato ad Erice (TP) il 22/05/1996, iscritto al N. 2951 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 22/04/2021;

Dott.ssa **Riggio Lea Fabiola**, nata a Salemi (TP) il 05/10/1991, iscritta al N. 2881 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 10/10/2019;

Dott.ssa **Vilardi Martina**, nata ad Alcamo (TP) il 05/03/1996, iscritta al N. 2950 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 22/04/2021;

Dott.ssa **Navarra Maria**, nata a Palermo il 15/11/1995, iscritta al N. 2927 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 08/10/2020;

Dott. **Vulpetti Giovanni**, nato ad Erice (TP) il 12/04/1993, iscritto al N. 2942 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **28/01/2021**;

Dott. **Messina Mario**, nato ad Erice (TP) il 05/02/1981, iscritto al N. 2952 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **22/04/2021**:

Dott.ssa **Messina Giuseppa**, nata ad Erice (TP) il 23/07/1996, iscritta al N. 2955 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **22/04/2021**;

Dott.ssa **Bellezza Giusy**, nata ad Erice (TP) il 27/03/1995, iscritta al N. 2956 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **22/04/2021**;

Dott. **Catalano Alessio**, nato ad Erice (TP) il 18/07/1990, iscritto al N. 2961 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **10/05/2021**;

Dott.ssa **Giacalone Giulia**, nata ad Erice (TP) il 01/09/1996, iscritta al N. 2963 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **10/05/2021**;

i quali, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, lette le istanze di cui sopra ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, all'unanimità, decide autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica.

\*\*\*\*\*\*

§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (Pratica forense), il Consigliere Segretario comunica che la Dott.ssa Ruisi Cristina, nata a Palermo il 28/12/1996, iscritta al N. 2971 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 07/10/2021, autorizzata ad espletare il tirocinio forense presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per la durata di un anno, con istanza del 07/11/2022, ha richiesto l'autorizzazione a proseguire la pratica professionale presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Cataldo. Il Consiglio prende atto ed autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

\*\*\*\*\*

§ Passando all'esame del quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (Ricorsi al C.N.F. avverso le decisioni del C.D.D.), il Consigliere Segretario riferisce che il C.N.F., con nota del 17.10.2022, ha trasmesso l'ordinanza in data 14 luglio 2022, con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 54, comma 2 della Legge 247/2012, la sospensione per un anno del procedimento disciplinare pendente innanzi il C.N.F. in grado di appello a seguito del ricorso proposto dall'Avv. ============ avverso la decisione del 07.05.2021 del C.D.D. di Palermo che ha inflitto all'Avv. =========== la sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo. Il Consiglio prende atto.

\*\*\*\*\*\*

§ Passando all'esame del quindicesimo punto posto all'O.d.G. (Consiglio distrettuale di disciplina):

- Il Consigliere Segretario riferisce che il C.D.D. di Palermo, con nota del 21.10.2022, ha trasmesso il provvedimento di archiviazione adottato nella seduta del 20/10/2022 nel procedimento disciplinare n. 146/2022 C.D.D. a carico dell'Avv. ========== in relazione all'esposto N. 14/2022 del 19/05/2022 presentato dall'Avv. ==========. Il Consiglio prende atto.

\*\*\*\*\*

=========omissis ==========

\*\*\*\*\*

- Il Consigliere Segretario riferisce che il C.D.D. di Palermo, con nota del 02.11.2022, ha trasmesso il provvedimento di archiviazione adottato nella seduta del 21/10/2022 nel procedimento disciplinare n. 183/2022 C.D.D. a carico dell'Avv. ============ in relazione all'esposto N. 15/2022 del 01/06/2022 presentato dall'Avv. ===========. Il Consiglio prende atto.

\*\*\*\*\*\*

- Il Consigliere Segretario riferisce che il C.D.D. di Palermo, con nota del 02.11.2022, ha notificato la decisione, non ancora esecutiva, adottata all'udienza del 22/04/2022, con la quale è stata inflitta ======== la sanzione disciplinare del richiamo verbale in relazione ai procedimenti disciplinari n. 52.1 e n. 52.2/2022 C.D.D. a seguito delle segnalazioni N. 5 e n. 5 bis/2020 del 31/01/2020. Il Consiglio prende atto.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Alle ore 16,16 il Consigliere Tesoriere, essendo costretta ad abbandonare la seduta per improrogabili impegni professionale, chiede di anticipare la trattazione del punto 23) dell'O.d.G. riguardante l'approvazione delle variazioni al bilancio di previsione 2022. Il Consiglio accoglie la richiesta.

\*\*\*\*\*

§ Si passa, pertanto, all'esame del ventitreesimo punto posto all'O.d.G. (Approvazione variazioni bilancio di previsione 2022) e il Consigliere Tesoriere riferisce che, da una verifica dell'andamento della spesa, è sorta la necessità di rimodulare gli stanziamenti di alcuni capitoli del bilancio di previsione 2022, in quanto insufficienti a far fronte agli impegni ad essi riferiti.

Ciò in conseguenza di un incremento dei costi per sopravvenute e imprevedibili esigenze delle attività istituzionali oltre che per spese straordinarie comunque necessarie al corretto funzionamento dell'Ente.

Da un esame del bilancio consuntivo aggiornato alla data odierna, allegato al presente verbale, le previsioni in uscita, che necessitano delle opportune variazioni, poiché incapienti o perché si potrebbero dimostrare insufficienti a far fronte a tutti gli impegni ad essi riferiti, riguardano i seguenti capitoli:

- 1. Cap. 12.1 "Spese di Gestione Cancelleria";
- Cap. 12.14 "Conservazione a norma fascicoli Gratuito Patrocinio": Un nuovo capitolo di spesa aggiunto in corso d'esercizio alla categoria "Spese di Gestione.
- 3. Cap. 17 "Oneri Bancari";
- 4. Cap. 18.2 "Acquisto beni macchine";
- 5. Cap. 19.6 "Spese di rappresentanza toghe d'oro";
- 6. Cap. 26.7 "Formazione professionale organizzazione eventi formativi".

# Nello specifico:

- 1) Con riferimento al Cap. 12.1 (Spese di Gestione Cancelleria) la cui originaria previsione era pari ad euro 800,00, si ritiene prudente aumentare le previsioni di € 200,00, poiché le previsioni iniziali potrebbero risultare non sufficienti, stante l'andamento della spesa ad esso riferito;
- Per quanto riguarda il nuovo Cap. 12.14 "Spese di gestione Conservazione a norma fascicoli Gratuito Patrocinio" è necessario prevedere un importo di € 370,00;
- Con riferimento al Cap. 17 "Oneri Bancari", si ritiene prudente aumentare le previsioni di euro 300,00, poiché le originarie previsioni pari ad euro 1.100,00 potrebbero dimostrarsi non sufficienti, stante l'andamento della spesa ad esso riferito;
- 4) Per quanto riguarda il Cap. 18.2 "acquisto beni macchine", la cui previsione era pari ad euro 1.000,00 è necessario prevedere un aumento della previsione di spesa, dal momento che si è verificato uno sforamento pari ad euro 700,00 dello stanziamento ad esso riferito in ragione

dell'acquisto per un importo complessivo di € 1.660,42 del nuovo componente hardware e software Firewall;

- 5) Per quanto concerne il Cap. 19.6 "spese di rappresentanza toghe d'oro", la cui previsione era pari ad **euro 12.000,00**, l'aumento della spesa per l'organizzazione della cerimonia delle Toghe d'oro, registratosi nell'anno in corso, ha comportato uno sforamento dello stanziamento ad esso riferito pari ad **euro 1.166,26**;
- 6) Con riferimento al Cap. 26.7 (Formazione professionale organizzazione eventi formativi), si ritiene prudente aumentare le previsioni di euro 1.500,00, poiché le originarie previsioni pari ad euro 3.000,00 potrebbero risultare non sufficienti, stante l'andamento della spesa riferito al capitolo.

È, pertanto, indifferibile apportare le dovute variazioni al bilancio di previsione 2022.

Quindi, propone al Consiglio di portare in diminuzione la capienza dei seguenti capitoli di spesa:

Cap. 12.4 "Spese di gestione - Varie", pari ad euro 1.200,00, che potrà essere ridotto di € 200,00 e assestato ad € 1.000,00, di cui allo stato utilizzato € 663,39;

Cap. 14.3 "Tipografia - Varie", pari ad **euro 2.700,00**, che potrà essere ridotto di € 1.800,00 ed assestato ad € **900,00** di cui, allo stato, utilizzato € 273,58.

Cap. 18.1 "Acquisto beni – Mobili ufficio", pari ad euro 1.000,00, che potrà essere ridotto di € 500,00 ed assestato ad € 500,00 di cui, allo stato, utilizzato € 0,00.

Cap. 19.3 "Spese di rappresentanza – contributi ad associazioni", pari ad euro 1.500,00, che potrà essere ridotto di € 500,00 ed assestato ad € 1.000,00 di cui, allo stato, utilizzato € 0,00.

Cap. 30.1 "Spese straordinarie - Varie", pari ad euro 7.250,00, che potrà essere ridotto di € 1.240,00 ed assestato ad € 6.010,00 di cui, allo stato, utilizzato € 255,46.

Il Consiglio:

Preso atto della relazione ampiamente illustrata dal Consigliere Tesoriere,

**Premesso** che l'assemblea degli iscritti in data 17 giugno 2022 ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022;

Considerato che, dalla verifica dell'andamento della spesa, gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa necessitano di integrazioni, in quanto insufficienti a far fronte a tutti gli impegni ad essi riferiti e ciò a seguito di sopravvenute e imprevedibili esigenze delle attività istituzionali collegate al corretto funzionamento dell'Ente;

**Considerato** che le variazioni al bilancio preventivo approvato per l'anno 2022, che oggi vengono proposte in ragione dei maggiori fabbisogni di spesa evidenziati nel prospetto sotto riportato:

	capitolo	previsione	pagato	differenza		
12	SPESE DI GESTIONE			In +	In -	
12/1	CANCELLERIA	800.00	634.67	165.33		
12/14	CONSERVAZIONE A NORMA FASCICOLI G.P.	0.00	369,66		-369,6	
	capitolo	previsione	pagato	differen	differenza	
17	ONERI BANCARI			In +	In -	
17/1	CREDIT AGRICOLE	800	719,86	80,14		
17/6	INTESA SAN PAOLO	300	173,02	126,98		
			l l			
	capitolo	previsione	pagato	differe	nza	
19	ACQUISTO BENI			ln +	In -	
18/2	MACCHINE	1000	0			
				-		
	capitolo	previsione	pagato	pagato differenza		
19	RAPPRESENTANZA			In +	ln -	
19/6	TOGHE D'ORO	12000,00	13166,26		1166,2	
	capitolo	previsione	pagato	differenza		
26	FORMAZIONE PROFESSIONALE					
26/7	ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI	3000,00	1002,00	1998,00		

Sono indifferibili al fine di poter costituire i fondi necessari al buon andamento dell'ufficio;

**rilevato** che sarà possibile procedere a dette variazioni effettuando variazioni compensative fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima categoria ovvero portando in diminuzione la capienza dei seguenti capitoli di spesa:

Cap. 12.4 "Spese di gestione - Varie", pari ad **euro 1.200,00**, che potrà essere ridotto di € 200,00 e assestato ad € **1.000,00**, di cui allo stato utilizzato € 655,44;

Cap. 14.3 "Tipografia - Varie", pari ad **euro 2.700,00**, che potrà essere ridotto di € 1.800,00 ed assestato ad € **900,00** di cui, allo stato, utilizzato € 273,58.

Cap. 18.1 "Acquisto beni – Mobili ufficio", pari ad **euro 1.000,00**, che potrà essere ridotto di € 500,00 ed assestato ad € **500,00** di cui, allo stato, utilizzato € 0,00.

Cap. 19.3 "Spese di rappresentanza – contributi ad associazioni", pari ad **euro 1.500,00**, che potrà essere ridotto di € 500,00 ed assestato ad € **1.000,00** di cui, allo stato, utilizzato € 0,00.

Cap. 30.1 "Spese straordinarie - Varie", pari ad euro 7.250,00, che potrà essere ridotto di € 1.240,00 ed assestato ad € 6.010,00 di cui, allo stato, utilizzato € 255,46.

**VERIFICATO** che le variazioni rispettano il pareggio finanziario del bilancio 2021, approvato dall'assemblea degli iscritti in data 16/07/2021,

all'unanimità dei presenti

# **DELIBERA**

di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2022 per l'aumento di alcuni capitoli di spesa mediante compensazione fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima categoria e con la riduzione di un altro capitolo di spesa senza attingere a maggiori entrate, come da dettagliato prospetto che di seguito si riporta:

BILANCIO PREVENTIVO 2022							
CAPITOLO	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Definitiva				
ONERI PER IL PERSONALE							
Costi per il personale	57.400.00		57.400.00				
Contributi pensionistici a carico azienda	14.000.00		14.000.00				
Irap dipendenti	4.600.00		4.600.00				
Assicurazione sanitaria	700.00		700.00				
Inail	300.00		300.00				
Contratto Collettivo Integrativo	1.000.00		1.000.00				
TOTALE	78.000.00		78.000.00				
ONERI ERARIALI	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Definitiva				
ONERI TRIBUTARI	200.00		200.00				
SANZIONI/INTERESSI	50.00		50.00				
IRAP LAVORATORI AUTONOMI	200.00		200.00				
1712 IMPOSTA SOST. T.F.R.	450.00		450.00				
	CAPITOLO  ONERI PER IL PERSONALE  Costi per il personale  Contributi pensionistici a carico azienda  Irap dipendenti  Assicurazione sanitaria  Inail  Contratto Collettivo Integrativo  TOTALE  ONERI ERARIALI  ONERI TRIBUTARI  SANZIONI/INTERESSI  IRAP LAVORATORI AUTONOMI	CAPITOLO Previsione Iniziale  ONERI PER IL PERSONALE  Costi per il personale Contributi pensionistici a carico azienda Irap dipendenti Assicurazione sanitaria Toulou Inail Soulou Contratto Collettivo Integrativo TOTALE ONERI ERARIALI ONERI TRIBUTARI SANZIONI/INTERESSI Foundation Previsione Iniziale SANZIONI/INTERESSI Foundation Frevisione Iniziale SANZIONI/INTERESSI Foundation Frevisione Iniziale SANZIONI/INTERESSI Foundation STANZIONI/INTERESSI Foundation SANZIONI/INTERESSI Foundation SANZIONI/INTERESSI Foundation STANZIONI/INTERESSI Foundation SANZIONI/INTERESSI	CAPITOLO Previsione Iniziale Variazione  ONERI PER IL PERSONALE  Costi per il personale Contributi pensionistici a carico azienda Irap dipendenti Assicurazione sanitaria Tou.00 Inail Contratto Collettivo Integrativo TOTALE TOTALE ONERI ERARIALI ONERI TRIBUTARI SANZIONI/INTERESSI FOUND Previsione Iniziale Variazione Variazione Variazione Variazione				

	TOTALE	900.00		9
11.	FONDO QUIESCENZA	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Defin
11/1	TFR	4.600.00	Variazione	4.6
1 1/ 1	TOTALE	4.600.00		4.6
	TOTALL	4.500.00		4.0
12.	SPESE DI GESTIONE	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Defin
12/1	cancelleria	800.00	+ 200.00	
12/2	spese postali	800.00		8
12/3	notifiche	300.00		3
12/4	varie	1.200.00	-200.00	1.0
12/5	funzioni istituzionali - assemblee	0,00		
12/7	formazione lavoratori	300.00		3
12/8	servizio di conservazione fatture	200.00		2
12/10	assistenza centralino telefonico			
		403.00		4
12/11	pec - canone e conservazione	300.00		3
12/12	protocollo informatico	900.00		9
12/14	conservazione a norma fasc.G.P.	0,00	+370,00	3
	TOTALE	5.203,00	+370,00	5.5
13.	UTENZE	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Defir
13/1	canone telefono adsl	2.800.00		2.8
	TOTALE	2.800.00		2.8
14.	TIPOGRAFIA	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Defir
14/2	tessere	600.00		6
14/3	varie	2.700.00	-1800,00	9
	TOTALE	3.300,00	-1800,00	1.5
45	ACCIOTENZA TECNICA	Donatain a Iniziala	Madadana	Duradalara Dafa
15.	ASSISTENZA TECNICA	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Defin
15/1	macchine	400.00		4
15/2	software	200.00		2
15/3	assistenza software	1.200.00		1.2
15/4	assistenza sistemistica business	3.150.00		3.1
15/5	assistenza app ordine	400.00		4
	TOTALE	5.350.00		5.3

16.	CALL CENTER DIFESE D'UFFICIO	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Definitiva
16/1	Call center difese d'ufficio	2.310.00		2.310.00
	TOTALE	2.310.00		2.310.00
		<u>.</u>		
17.	ONERI BANCARI	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Definitiva
17/1	Credit Agricole	800.00	+ 250.00	1.050.00
17/6	banca intesa Sanpaolo	300.00	+ 50.00	350.00
	TOTALE	1.100.00	+ 300.00	1.400.00
18.	ACQUISTO BENI	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Definitiva
18/1	mobili ufficio	1.000.00	- 500.00	500.00
18/2	macchine	1.000.00	+ 700.00	1.700.00
18/3	sito web	150.00		150.00
18/4	software, trasparenzapa,antivirus	4.750.00		4.750.00
	TOTALE	6.900.00	+ 200.00	7.100.00
		<u> </u>	,	
19.	SPESE DI RAPPRESENTANZA	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Definitiva
19/1	riunioni/convegni/congressi	4.600.00		4.600.00
19/2	necrologie	1.000.00		1.000.00
19/3	contributi ad associazioni	1.500.00	- 500.00	1.000.00
19/4	regali	500.00		500.00
19/5	varie	600.00		600.00
19/6	toghe d'oro	12.000.00	+ 1.170.00	13.170.00
19/7	congresso nazionale forense	6.000.00		6.000.00
	TOTALE	26.200.00	+ 670.00	26.870.00
20.	LIBRI - RIVISTE - CD-ROM	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Definitiva
20/1	libri - riviste - cd-rom	1.250.00		1.250.00
	TOTALE	1.250.00		1.250.00
21.	CONTRIBUTI ORGANISMI	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Definitiva
21/1	CNF	28.200.00		28.200.00
21/3	Unione Ordini Forensi Sicilia	1.600.00		1.600.00
21/7	Aran	8.00		8.00
21/8	O. Congressuale Forense	2.100.00		2.100.00
21/9	O.C.C.S.	0.00		0.00
21/10	Comitato Pari Opportunità	2.000.00		2.000.00
	TOTALE	33.908,00		33.908,00

22.	SCUOLA AVV. P. DRAGO	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Defir
22/1	contributo annuale	4.000.00		4.0
	TOTALE	4.000.00		4.0
24.	PULIZIE LOCALI	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Defin
24/1	spesa ordinaria	5.900.00		5.9
	TOTALE	5.900.00		5.9
26.	FORMAZIONE PROFESSIONALE	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Defir
26/1	contributi ad associazioni	2.340.00		2.3
26/2	affitto sale conferenze	0.00		
26/3	tipografia	400.00		4
26/4	rimborsi ai relatori	500.00		5
26/5	badge	200.00		2
26/6	varie	200.00		2
26/7	organizzazione eventi formativi	3.000.00	+1.500.00	4.5
26/8	canone annuale programma	610.00		6
	TOTALE	7.250,00	+1.500.00	8.7
27.	SERVIZI TELEMATICI	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Defir
27/1	processo civile telematico	3.660.00	Variaziono	3.6
27/3	servizio ex 335 c.p.p.	610.00		6
27/4	trascrizioni verbali udienza	427.00		4
	TOTALE	4.697.00		4.6
28.	OASI - SMALTIMENTO TONER	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Defir
28/1	oasi - smaltimento toner	122.00		1
	TOTALE	122.00		1
29.	CONSULENZE	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Defir
29/1	consulente del lavoro	1.600.00		1.6
29/2	commercialista	2.000.00		2.0
29/3	responsabile sicurezza	900.00		9
29/5	medico competente	200.00		2
29/6	D.P.O Privacy	3.660.00		3.6

30.	SPESE STRAORDINARIE	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Definitiva
30/1	varie	7.250.00	-1.240.00	6.010.00
30/2	manutenzione locali/arredo	500.00		500.00
	TOTALE	7.750.00	-1.240.00	6.510.00
33.	RIMBORSI	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Definitiva
33/1	Tasse d'iscrizione	170.00		170.00
33/2	Varie	80.00		80.00
		050.00		250.00
	TOTALE	250.00		200.00
	TOTALE	250.00		200.00
35.	CONSIGLIO DI DISCIPLINA	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Definitiva
<b>35</b> . 35/1			Variazione	
	CONSIGLIO DI DISCIPLINA	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Definitiva
	CONSIGLIO DI DISCIPLINA  Contributo annuale	Previsione Iniziale  8.000.00	Variazione	Previsione Definitiva 8.000.00
	CONSIGLIO DI DISCIPLINA  Contributo annuale	Previsione Iniziale  8.000.00	Variazione  Variazione	Previsione Definitiva 8.000.00
35/1	CONSIGLIO DI DISCIPLINA  Contributo annuale  TOTALE	Previsione Iniziale  8.000.00  8.000.00		Previsione Definitiva 8.000.00 8.000.00
35/1 45.	CONSIGLIO DI DISCIPLINA  Contributo annuale  TOTALE  POLIZZA R.P. CONSIGLIO	Previsione Iniziale  8.000.00  8.000.00  Previsione Iniziale		Previsione Definitiva 8.000.00 8.000.00 Previsione Definitiva

Le variazioni qui sopra proposte evidenziano una buona tenuta dei conti e una gestione oculata; si consideri che gli obiettivi di bilancio risultano sostanzialmente realizzati, ove si osservi che la variazione proposta in questa sede di assestamento è in linea a quella proposta per il medesimo periodo degli anni precedenti.

Il Consiglio dispone altresì l'invio di estratto del presente verbale al Revisore Unico dei Conti Avv. Biagio Bosco per opportuna conoscenza e si riserva di sottoporre alla prossima assemblea degli iscritti per la relativa approvazione.

\*\*\*\*\*

Si dà atto che alle ore 16,23, terminata la discussione sul punto 23), il Consigliere Tesoriere Avv. Brigida Adamo abbandona la seduta e risultano pertanto presenti n. 8 consiglieri.

\*\*\*\*\*

§ Si ritorna quindi alla trattazione del sedicesimo punto posto all'O.d.G. (Esposti e segnalazioni) e il Consigliere Segretario comunica che:

- ========, con nota del 18.10.2022, ha trasmesso un esposto nei confronti dell'Avv. ======== al

N. 17/2022 F 12 del R. G. Esp. e, a norma dell'art. 11 del Reg. n.2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia ==========.

- ========, con nota del 19.10.2022, ha trasmesso un esposto nei confronti dell'Avv. ========= al N. 18/2022 F 12 del R. G. Esp. e, a norma dell'art. 11 del Reg. n.2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia ==========.

\*\*\*\*\*

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (Tribunale di Trapani), il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio la bozza di protocollo per l'attuazione di buone prassi a tutela dei soggetti fragili nei processi civili e penali, trasmessa dalla Presidenza del Tribunale di Trapani con nota del 14.10.2022.

Cede quindi la parola al Consigliere Avv. Amoroso Domenico, il quale, incaricato nella precedente seduta dal Consiglio di esaminare la bozza di protocollo, riferisce quanto segue:

In ordine alla bozza di protocollo volto ad attuare buone prassi per la tutela dei soggetti fragili nei processi, civili e penali, inviata al Consiglio per le eventuali osservazioni di propria competenza, nella qualità di consigliere relatore incaricato dal COA di Trapani, mi permetto di rassegnare quanto segue.

Pur condividendo *in toto* le esigenze ad esso (protocollo) sottese, si ritiene che esse vadano necessariamente bilanciate con la salvaguardia di diritti di rango costituzionale e convenzionale che, a mio parere, non risultano sufficientemente tutelati nella bozza di protocollo inviatami.

I diritti a cui ci si riferisce, in particolare, sono il diritto di difesa e il diritto ad un giusto processo (artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 Convenzione E.D.U.).

Trattasi, com'è noto, di diritti di elevatissimo rango, inviolabili, che esigono di essere garantiti e tutelati in ogni stato e grado del procedimento, e ciò non solo a garanzia dell'indagato, ma anche della correttezza dell'accertamento dei fatti di reato per i quali si procede.

L'esercizio di tali diritti, inoltre, deve essere garantito non solo in apparenza, ma effettivamente.

Non basta, pertanto, prevedere la mera presenza dell'avvocato al momento dell'assunzione, con incidente probatorio, della testimonianza del minore davanti al G.I.P., per ritenere garantito un effettivo contraddittorio delle parti nell'assunzione della prova (per di più tra le più rilevanti, se non la più rilevante, del processo).

Un contraddittorio vero, effettivo, implica parità di potenza nel contraddittorio che, a sua volta, implica la necessità che le parti agiscano e intervengano nel processo nella condizione di potere effettivamente svolgere la funzione di assistenza tecnico-difensiva.

In altri termini, la salvaguardia della garanzia giurisdizionale del contraddittorio delle parti nel momento topico della formazione della prova non può, e non deve, essere meramente teorica, ma *concreta ed effettiva* (cfr. Imbroscia c. Svizzera, sentenza 24.11.1993, serie A, n. 2751, pag. 13, § 38; Artico c. Italia, sentenza 13.5.1980, serie A, n. 37, pa. 16, § 33).

Premesso e rappresentato quanto sopra, ritengo che la bozza di protocollo che è stata sottoposta all'attenzione del Consiglio, pur assai pregevole nell'individuazione delle cc.dd. buone prassi nell'assunzione della testimonianza del soggetto minore vittima di reato da codice rosso, possa essere migliorata in ciascuna delle fasi del procedimento in essa presa in considerazione, attraverso l'apporto di alcuni correttivi che potrebbero rappresentare il giusto bilanciamento tra le esigenze sottese al protocollo e i diritti di rango costituzionale e convenzionale sopra cennati.

Solo a titolo esemplificativo, i miglioramenti che si potrebbero apportare alla bozza possono così riassumersi:

### 1. SEZIONE 2 (fase di acquisizione della notizia di reato):

Paragrafo 1 (pag. 7): Diretta presentazione del minore presso un ufficio di p.g. o centro antiviolenza.

• Quando un minore si presenta direttamente alla p.g., o a un centro antiviolenza per denunciare un abuso, quanto spontaneamente dichiarato dal minore "deve" (non "preferibilmente") essere da subito videoregistrato (come, peraltro, previsto al paragrafo 2, pag. 8, nel caso in cui un genitore o altro adulto si presenti a un ufficio di polizia o a un centro antiviolenza);

#### Paragrafo 2 (pag. 8): nomina di un ausiliario.

il P.M. procede all' immediata nomina di un ausialiaro (...) non "se lo ritiene necessario",
 ma "sempre, salvo che egli non lo ritenga necessario" in ragione dell'età, della maturità,
 etc. del minore, con provvedimento che deve essere motivato.

## Paragrafo 3 (pag. 9): Apprensione della notizia di reato da parte di operatori dei servizi culturali, sociali o scolastici.

Gli operatori sono sottoposti ad obbligo di assoluta segretezza e devono astenersi
(non "evitare") dal compiere ogni attività che comporti la divulgazione della notizia
nell'ambito familiare, sociale e relazionale del minore;

- occorrerebbe inserire l'espresso divieto per i suddetti soggetti di svolgere qualsiasi attività di approfondimento dei fatti che coinvolgono il minore, obbligandoli a mettere immediatamente il minore a disposizione del p.m..;
- Il referto (pag. 10) (...) sia nella parte relativa alla anamnesi del minore (aggiungere)
   "con obbligo di video registrazione".

### 2. SEZIONE 5: AUDIZIONI - TEMPI E MODALITA' - IL PUBBLICO MINISTERO

- (PAG. 17): L'audizione (da parte del P.M. o della p.g.) dei testimoni de relato e di tutte le persone informate sui fatti di cui si ha notizia al momento della richiesta del p.m., salvo i casi di impossibilità oggettiva, dovrà avvenire "prima" dell'audizione protetta del minore (e non "il medesimo giorno in cui si svolgerà l'audizione protetta del minore"), con esplicito divieto da impartire ai soggetti escussi di riferire a terze persone (in primis al minore e agli organi di informazione, social, etc.) il contenuto dell'atto, sino all'audizione del minore;
- il p.m., prima dell'udienza dedicata all'audizione protetta del minore, ha l'obbligo di depositare in segreteria tutti i verbali di indagine contenenti le dichiarazioni dei soggetti escussi sui fatti per i quali si procede;
- Prima dell'audizione protetta del minore con le forme dell'incidente probatorio, il P.M. dovrà chiedere al gip di accertare con perizia la capacità a testimoniare del minore, salvo che ciò non lo ritenga necessario in ragione dell'età, della maturità, etc. del minore, con provvedimento che dovrà essere motivato, fatta salva la possibilità per gli altri soggetti del procedimento (indagato e persona offesa) di richiedere al gip la perizia, con richiesta motivata.

Il Consiglio, sentito il Consigliere Relatore, delibera di approvare le osservazioni formulate e dà incarico al Presidente di interloquire con il Presidente del Tribunale, rappresentando l'esigenza di apporre alcuni correttivi alla bozza prima della sottoscrizione del protocollo.

\*\*\*\*\*

§ Sempre in relazione al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (Tribunale di Trapani), il Consigliere Segretario introduce l'argomento riguardante il protocollo di intesa per la formazione dell'elenco curatori speciali nell'interesse del minore alla luce della recente legge delega n. 206/2021 (c.d. Riforma Cartabia).

Riferisce che, a seguito di interlocuzioni con il Tribunale di Trapani, nelle persone dei Giudici Dott.ssa Galazzi e Dott.ssa Lo Vasco, e con i referenti dell'Associazioni specialistiche in diritto di famiglia, è stato concordato di predisporre un elenco contenente i nominativi di avvocati qualificati a svolgere la

funzione di curatore speciale del minore e di organizzare appositi corsi di formazione e aggiornamento.

Quindi, sottopone all'esame del Consiglio la bozza del protocollo di intesa per la formazione dell'elenco curatori speciali, tra il Tribunale di Trapani e l'Ordine degli Avvocati di Trapani, con la partecipazione della Camera Minorile Avv. Salvatore Vulpetti, delle sezioni di Trapani dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia, dell'Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i minori e dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani.

Il Consiglio, ad unanimità, approva il documento.

Il Consigliere riferisce ancora che il giorno 16 novembre 2022, in occasione della giornata europea della giustizia civile, verrà presentato e firmato il protocollo nell'aula Giovanni Falcone del Tribunale di Trapani alle ore 15,30.

Il Consiglio delibera l'accreditamento dell'evento formativo con il riconoscimento di N. 2 C.F. ai partecipanti.

\*\*\*\*\*

§ Passando, quindi, all'esame del diciottesimo punto posto all'O.d.G. (Formazione Professionale Continua – organizzazione eventi formativi), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. Gianluca Pipitone, con nota del 21.10.2022, ha comunicato, al fine di darne adeguata informazione agli iscritti, che la Camera di Commercio Belgo -Italiana, in collaborazione con ADU Associazione Diritti Umani per la promozione e la difesa dei diritti fondamentali dell'uomo, ha organizzato un corso di tre giorni volto ad approfondire lo studio di una nuova figura giuridica la Procura Europea (EPPO), organismo indipendente dell'Unione Europea incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Il Corso, che si avvarrà del contributo di magistrati, avvocati e giuristi italiani e belgi, è in fase di accreditamento presso il C.N.F. Il Consiglio delibera di dare adeguata pubblicità all'evento attraverso la pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ordine.

\*\*\*\*\*\*

- § Sempre in relazione al diciottesimo punto posto all'O.d.G. (Formazione Professionale Continua accreditamento eventi formativi), il Consigliere Segretario comunica che:
- Il Prof. Antonio Ingoglia, titolare della cattedra di diritto ecclesiastico italiano e comparato Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo Polo didattico di Trapani, con istanza del 21/10/2022, ha richiesto l'accreditamento dell'evento formativo dal titolo "Curia romana e governo della Chiesa, tra riformismo e tradizione" in programma a Trapani nei gg. 1 e 2 dicembre

2022. Il Consiglio delibera di accreditare l'evento con n. 3 C.F. ordinari per ogni sessione in cui risulta articolato l'evento, invitando l'ente organizzatore di inserire il logo ed i saluti del Presidente o di suo delegato nella locandina dell'evento.

- L'Avv. Miceli Mariangela, con istanza del 08/11/2022, ha richiesto l'accreditamento dell'evento formativo dal titolo "Insieme contro la violenza di genere: dalla fenomenologia psicologica alla giurisprudenza specifica" in programma a Trapani il 23 novembre 2022 alle ore 16,30 presso l'Aula Sodano del Comune. Il Consiglio delibera di accreditare l'evento con n. 3 C.F. ordinari, invitando l'ente organizzatore di inserire il logo ed i saluti del Presidente o di suo delegato nella locandina dell'evento.

\*\*\*\*\*\*

# § Sempre in relazione al diciottesimo punto posto all'O.d.G. (Formazione Professionale Continua – Riconoscimento Crediti Formativi), il Consigliere Segretario comunica che:

- L'Avv. ========, con istanza del 17/10/2022, ha richiesto il riconoscimento per l'anno 2022 dei crediti formativi per la partecipazione al seminario di studi su "Il Partneriato pubblico e privato per la rigenerazione urbana, l'efficientamento energetico e i beni culturali" organizzato da IFEL Fondazione dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 8 C.F. in materia ordinaria
- L'Avv. ========, con istanza del 26/10/2022, ha richiesto il riconoscimento per l'anno 2022 dei crediti formativi per la partecipazione al corso di Gestione della crisi da sovraindebitamento per complessive 40 ore organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa (accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili). Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 10 C.F. in materia ordinaria.
- L'Avv. ========, con istanza del 29/10/2022, ha richiesto, ai sensi del Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per l'attività di relatore svolta nel convegno =========. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 2 C.F., oltre quelli previsti per la partecipazione, per un totale di n. 5 C.F.

\*\*\*\*\*

§ Sempre con riferimento al diciottesimo punto all'ordine del giorno (Formazione Professionale Continua - Esonero Obblighi Formativi), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le domande di esonero parziale dagli obblighi formativi presentate, a norma dell'art. 15 del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, dagli avvocati di seguito indicati:

- L'Avv. ========, con istanza del 21/10/2022, ha richiesto l'esonero parziale dagli obblighi formativi per l'anno **2022**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento dei doveri legati alla paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2022 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.
- L'Avv. ========, con istanza del 21/10/2022, ha richiesto l'esonero parziale dagli obblighi formativi per l'anno **2022**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento dei doveri legati alla paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2022 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.
- L'Avv. ========, con istanza del 24/10/2022, ha richiesto indicazioni in ordine ai crediti formativi che dovrà eventualmente conseguire negli ultimi mesi del 2022, atteso che in data 12/10/2022 è cessata la causa (incarico parlamentare deputato nazionale) per la quale gli era stato concesso l'esonero totale dagli obblighi formativi per tutta la durata dell'incarico istituzionale ricoperto. Il Consiglio, preso atto della comunicazione, dispone comunicarsi all'iscritto che gli obblighi formativi inizieranno a decorrere a partire dal 1 gennaio 2023.
- L'Avv. ========, con istanza del 28/10/2022, ha richiesto la concessione dell'esonero totale per l'anno 2022 dagli obblighi formativi, ai sensi dell'art. 15, co. 2 lett. b) "grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza" del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio, valutate le circostanze oggettive che impediscono l'adempimento dell'obbligo della formazione, delibera di concedere l'esonero totale dagli obblighi formativi per l'anno 2022.

\*\*\*\*\*

§ In relazione al diciannovesimo punto posto all'O.d.G. (Consiglio Nazionale Forense), il Consigliere Segretario riferisce che il C.N.F., con nota del 21.10.2022, ha trasmesso le indicazioni utili per gli Ordini ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 20/12/2021 (c.d. Decreto Costa) recante "Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1, c.1015 della I. 178/2020 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'art. 1 c.1020". Il Consiglio prende atto.

\*\*\*\*\*

§ In relazione al ventesimo punto posto all'O.d.G. (Unione Ordini Forensi della Sicilia), il Consigliere Segretario riferisce che il Presidente dell'Unione, con nota del 29/10/2022, ha trasmesso l'avviso di convocazione dell'assemblea permanente dell'Unione Ordini Forensi della Sicilia con la presenza dei Presidenti degli Ordini Forensi Siciliani, dei componenti direttivo U.O.F.S., dei consiglieri nazionali forensi, dei delegati Cassa dei delegati OCF che si terrà a Modica (RG) nei gg. 11 e 12 novembre 2022 con il seguente ordine del giorno "...dal Congresso di Lecce alla ulteriore sessione di Roma..." Prospettive di rilancio dell'Avvocatura. Il Consiglio autorizza la partecipazione del Presidente, del Consigliere Segretario e dell'Avv. Castiglione Giacoma, Presidente del C.P.O. del C.O.A. di Trapani.

\*\*\*\*\*\*

§ In relazione al ventunesimo punto posto all'O.d.G. (Proposte di convenzione) il Consigliere Segretario riferisce che la FDM Business Services s.r.l., con nota del 25.10.2022, ha trasmesso proposta di convenzione riservata agli iscritti per servizi di archiviazione documentale. Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione della convenzione nell'apposita sezione del sito dell'Ordine, previa sottoscrizione da parte del Presidente.

\*\*\*\*\*

§ In relazione al ventiduesimo punto posto all'O.d.G. (Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO) il Consigliere Segretario cede la parola al Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, incaricato di approfondire la questione riguardante l'eventuale adozione, anche da parte dell'Ordine, del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

L'Avv. Giuseppe Marabete riferisce che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma ha recentemente affermato con la sentenza n. 14283/2022 depositata il 2 novembre 2022 che:

- agli ordini professionali, benché enti pubblici non economici, non si applica in via automatica l'intera disciplina sul pubblico impiego, ma solo i principi generali, e non si non si può estendere una disposizione di dettaglio quale l'obbligo di rilevazione dei costi del personale, in quanto non sono gravanti sulla finanza pubblica;
- gli ordini, pur svolgendo funzioni di rilievo pubblicistico, non rientrano nella categoria degli enti pubblici sottoposti per legge al controllo sulla spesa poiché non finanziati con fondi pubblici.

La sentenza afferma il criterio che non è possibile estendere agli Ordini tutti gli obblighi riguardanti la pubblica amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, poichè occorre verificare, di volta in volta, quali "principi" si applicano a loro.

Pertanto, i COA non essendo Enti pubblici soggetti a tutti i vincoli normativi di tali soggetti, non si devono considerare destinatari dell'obbligo di adozione del PIAO, in assenza di una qualificazione normativa che consenta di inquadrarli nell'elenco di cui all'art. 1 comma 2 del D.L.vo n. 165/2001.

\*\*\*\*\*\*

§ In relazione al ventiduesimo punto posto all'O.d.G. (Iscritti morosi contributo 2022) il Consigliere Segretario, in assenza del Consigliere Tesoriere, riferisce in merito alla posizione degli iscritti che non hanno ancora provveduto al versamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo e/o Registro per l'anno 2022.

Alla data odierna hanno provveduto al pagamento del contributo 2022 gli iscritti di seguito indicati:

Il Consiglio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29<sup>6</sup> della Legge 31/12/2012, n. 247, delibera di procedere alla convocazione - a mezzo pec - per la seduta del 24 novembre 2022 alle ore 15,30 degli iscritti agli Albi e/o Registri professionali che non risultano in regola con il versamento del contributo di iscrizione per l'anno 2022.

\*\*\*\*\*

§ In relazione al ventiquattresimo punto posto all'O.d.G. (Rimborsi), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. Giacoma Castiglione, con istanza del 08.11.2022, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 775,48 anticipate per la partecipazione, quale delegato eletto, al Congresso Nazionale Forense tenutosi a Lecce nei gg. 6, 7 e 8 ottobre 2022. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A. e del Consigliere Avv. Giacoma Castiglione, delibera il pagamento in favore dell'Avv. Giacoma Castiglione dell'importo pari ad € 775,48, relativo al rimborso spese di cui in premessa, approvando il relativo impegno di spesa che sarà registrato sul capitolo 19.7 Spese di rappresentanza – Congresso Nazionale Forense ed autorizzando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato.

\*\*\*\*\*

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,50 e aggiorna i lavori del Consiglio alla seduta del giorno 24 novembre 2022 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Maria Orlando

Avv. Vito Galluffo